




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4077 del 04-05-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 04 MAG. 2009

FM/af

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Pavia  
Via D. Sacchi, 13  
27100 PAVIA

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 97-2009 – Anagrafe delle prestazioni presso Dipartimento Funzione Pubblica – Obbligo di comunicazione*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 2 febbraio 2009 in merito all'obbligatorietà, per gli Ordini professionali, della comunicazione semestrale degli incarichi esterni all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica, si osserva quanto segue.

Gli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, essendo enti pubblici non economici, rientrano a pieno titolo nella definizione di Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.*

Con riferimento all'ambito di applicazione delle norme citate nel quesito si precisa che sia l'art. 53, co. 14 (che prescrive l'obbligo di comunicazione), sia l'art. 1, co. 127 della L. 662/96 (al quale lo stesso comma 14 rinvia) si applicano a tutte le pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 e, pertanto, anche agli Ordini professionali.

Si può notare, a tale proposito, che tutte le circolari emanate in materia dalla Funzione Pubblica sono espressamente indirizzate a tutti gli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti). Si vedano, per un riscontro, le seguenti Circolari: n. 5/2006 del 21 dicembre 2006, n. 198/2001 del 31 maggio 2001; n. 5/1998 del 29 maggio 1998.

Ulteriore conferma è data, ancora, dalla risposta pubblicata nella sezione FAQ (Frequently Asked Questions) del portale istituzionale dell'anagrafe delle prestazioni alla domanda "Chi è tenuto alla comunicazione?". Anche in questo caso, la risposta fa esplicito riferimento alle amministrazioni ricomprese nell'elenco del citato art. 1, co. 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

In merito, poi, alla possibilità di qualificare la quota associativa come "denaro pubblico" - non essendo questa la sede per una disquisizione sulla natura giuridica di tale obbligazione - si precisa soltanto che l'atto di imposizione è stabilito con legge ed è strumentale rispetto all'esercizio delle finalità istituzionali dell'Ordine. Si osserva, infine, che l'autonomia finanziaria non sottrae gli Ordini dai controlli pubblici, quali la vigilanza del Ministero della Giustizia ed il controllo di gestione della Corte dei Conti.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE

Francesca Maione

